

BVGer D-5387/2020 vom 6. Juli 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-07-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5387_2020

FR: TAF D-5387/2020 du 6 juillet 2022

IT: TAF D-5387/2020 del 6 luglio 2022

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 8.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo

D-5387/2020 Pagina 9 statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 8.2

Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza.

E. 8.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 8.4

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne

introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì

D-5387/2020 Pagina 10 dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 9.1

Chiarito quanto precede, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo ai suoi motivi d'asilo siano manifestamente inverosimili.

E. 9.2

Innanzitutto, già le dichiarazioni dell'interessato in merito al tradimento sono vaghe, stereotipate e illogiche. In particolare, il ricorrente non ha saputo circostanziare le conversazioni rivelatrici del tradimento che ha avuto prima con il fratello e successivamente con la moglie (cfr. atto SEM A17/24, F32 e F43). Parimenti, egli non è stato in grado di descrivere le emozioni scaturite in lui durante la confessione dell'adulterio da parte della madre dei suoi figli (cfr. atto SEM A17/24, F40-41), la quale avrebbe nientemeno asserito di aver avuto più rapporti extraconiugali con l'amante (cfr. atto SEM A17/24, F39). Anche dopo essere stato invitato da parte del funzionario interrogante, ad illustrare in modo più dettagliato i sentimenti provati (cfr. atto SEM A17/24, F40), egli si è limitato a risponde in modo sbrigativo, asserendo di non essersi sentito bene e di aver avuto un brutto presentimento (cfr. atto SEM A17/24, F41). Si rileva inoltre che il ricorrente – anche in un secondo momento – interrogato nuovamente da parte del rappresentante delle istituzioni di soccorso in merito alla discussione con la moglie e alle emozioni provate, egli ha risposto ugualmente in modo molto generico, asserendo di essere rimasto calmo di aver confrontato la moglie, senza però essere in grado di esporre nessuna reazione o dettaglio in merito a tale discussione (cfr. atto SEM A17/24, F57-58). Inoltre, anche il racconto di come avrebbe il fratello del ricorrente scoperto del tradimento risulta alquanto incredibile e poco plausibile. La moglie, avrebbe approfittato della visita della suocera per conoscere la bambina appena nata, per utilizzare il telefono di quest'ultima, in modo del tutto indiscreto, per comunicare con l'amante, in quanto lei non aveva più credito sul suo cellulare (cfr. atto SEM A17/24, F36). Ciò per di più, in presenza del cognato, il quale sarebbe estremamente intransigente e vendicativo e avrebbe un influsso predominante sul marito.

E. 9.3

Per quanto riguarda le minacce da parte del fratello si rileva come tali siano insostanziale e incongruenti. Il ricorrente ha asserito che il fratello gli avrebbe sparato e che egli sarebbe riuscito a salvarsi fuggendo. Tuttavia, egli non è stato in grado di dare dettagli e la sua descrizione si esaurisce

D-5387/2020 Pagina 11 con delle informazioni estremamente generiche (cfr. atto SEM A17/24, F64-69). Si aggiunge il fatto che nemmeno può essere creduto l'asserito ruolo di potere del fratello, il quale sarebbe un semplice persherga (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02; cfr. atto SEM A17/24, F128). Non si comprende infatti come mai quest'ultimo, che a dire del richiedente avrebbe conoscenze influenti con membri quotati del partito PDK (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02; cfr. atto SEM A17/24, F125-126), non si stato in grado di trovarlo nonostante egli avrebbe aspettato più di un anno prima di espatriare, tornando addirittura a salutare la madre prima della partenza (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02).

E. 9.4

Dipoi, si aggiungono le innumerevoli contraddizioni relative sia ai fatti avvenuti in seguito alla scoperta del tradimento che alla cronologia dei suoi spostamenti (cfr. atto SEM A17/24, F139-141). Tra le più palesi, vi sarebbe quella relativa all'episodio del sequestro. Il ricorrente ha affermato nel corso della prima audizione che i suoi rapitori sarebbero stati dei famigliari dell'amante e che egli non avrebbe mai avuto un conflitto diretto con l'amante stesso (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02), mentre durante la successiva audizione egli ha asserito in un primo momento che il suo violentatore sarebbe stato proprio l'amante (cfr. atto SEM A17/24, F91 e F99) per poi smentirsi poche domande più tardi (cfr. atto SEM A17/24, F94). Reso attento di tale contraddizione egli ha affermato che l'amante sarebbe stato presente e che l'incomprensione era da attribuire all'interprete, la quale probabilmente non l'avrebbe capito essendo anche un po' vecchia (cfr. atto SEM A17/24, F96). Altresì, il ricorrente si è contraddetto ed ha fornito delle versioni particolarmente confuse anche in merito alla collocazione temporale di tale episodio. Egli nella prima audizione ha affermato che il sequestro sarebbe avvenuto rientrando a B. _____ da E. _____ attorno gennaio o febbraio 2017 (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02), mentre durante la successiva audizione egli ha riferito che tale episodio sarebbe avvenuto quando egli da F. _____ si sarebbe recato a B. _____ dopo il divorzio (cfr. atto SEM A17/24, F35). A ciò si aggiunge l'ulteriore contraddizione del ricorrente il quale ha dichiarato che il motivo del divorzio sarebbe stato proprio il sequestro e le violenze subite (cfr. atto SEM A17/24, F 90-92).

E. 9.5

Anche la tesi esposta dall'interessato in sede ricorsuale che il tradimento sia effettivamente avvenuto, se no il ricorrente non avrebbe potuto né richiedere il divorzio né esporre denuncia, non rende verosimili i motivi d'asilo, in particolare le minacce da parte del fratello e dei famigliari. Per di più, il video che l'insorgente ha prodotto, che mostra l'avvocato che sfoglia diversi incarti alla ricerca della denuncia, non è atto darne alcuna

D-5387/2020 Pagina 12 prova. A ciò si aggiunge che la denuncia offerta quale mezzo di prova non è mai pervenuta a questo Tribunale.

E. 9.6

In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.

E. 10

Per sovrabbondanza e con particolare riferimento alle minacce dei famigliari dell'amante della moglie va peraltro constatato come le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione

necessaria all'interessato. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Inoltre, a norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell'ARK è di principio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro province sotto il loro controllo. Tale valutazione è stata confermata anche della sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt'ora validità (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-5646/2021 del 10 gennaio 2022).

E. 11

In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12.1

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 12.2

Nella fattispecie, il ricorrente non ha né un permesso di soggiorno per stranieri (cfr. risultanze processuali) né un diritto ad ottenerne uno, a tal proposito vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte qui di seguito (cfr. infra consid. 15.4 e 15.5).

D-5387/2020 Pagina 13 Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

E. 13

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 14.1

Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In

particolare, l'autorità inferiore ha affermato che come nell'ARK non vi sia una situazione di violenza generalizzata e come in termini di sicurezza la situazione sarebbe da considerarsi relativamente stabile. Di conseguenza, in ossequio alla prassi in materia di allontanamento del Tribunale ha considerato l'esecuzione del rinvio come ragionevolmente esigibile. La SEM inoltre non ha neppure riscontrato nella fattispecie motivi individuali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, ha descritto il ricorrente come un giovane uomo che godrebbe globalmente di buona salute, che disporrebbe di una buona istruzione come pure di un'esperienza lavorativa quale (...) come pure di una densa rete familiare in patria con la quale intratterrebbe tuttora contatti.

E. 14.2

Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Egli specialmente fa valere che l'allontanamento non sia da ritenersi esigibile, in quanto il trauma per gli eventi vissuti in patria è tutt'ora presente. Che

D-5387/2020 Pagina 14 essendo stato vittima di tentato omicidio e coazione sessuale, necessiterebbe di cure psichiatriche specialistiche, le quali non sono sarebbero possibili in Patria. Pertanto dovrebbe essergli concessa l'ammissione provvisoria.

E. 15.1

Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla Corte EDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 15.2

Alla luce di quanto esposto sub. consid. 10, nel caso in disamina il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura.

E. 15.3

Per altro, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza E-3737/2015 consid. 6.3.2; D-2617/2021 dell'8 marzo 2022 consid. 12.3).

E. 15.4

In aggiunta, è d'uopo determinare nella fattispecie se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con l'art. 8 CEDU. Secondo la giurisprudenza, tale norma tutela in primo luogo, in relazione con il permesso di soggiorno, la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie",

ovvero la comunità dei coniugi con i loro figli minorenni (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inoltre, possono beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU anche quelle relazioni familiari non riconosciute legalmente, purché vi sia una relazione sufficientemente stretta ed effettiva. Il fattore decisivo è da ricercare nella qualità della vita familiare e non nel suo fondamento giuridico (cfr. DTF 135 I 143 consid.

D-5387/2020 Pagina 15 3.1). Il Tribunale federale già avuto modo di precisare che anche una relazione di concubinato può dare diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno, se la relazione è vissuta da anni in modo equivalente ad un matrimonio o vi sono concreti indizi ad un matrimonio imminente (cfr. sentenza del TF 2C 222/2017 del 29 novembre 2017). La relazione deve essere quindi paragonabile a matrimonio per natura e stabilità. A tal proposito è essenziale che i partner vivano in una economia domestica comune e che venga tenuta in considerazione la natura e la lunghezza della loro relazione, così come il loro interesse e impegno reciproco, per esempio attraverso dei figli o altre circostanze (cfr. sentenza del TF 2C 880/2017 del 3 maggio 2018 consid. 3.1).

E. 15.5

Il ricorrente non è attualmente sposato, tuttavia ha avviato una procedura di preparazione al matrimonio (cfr. *Gesuch um Vorbereitung der Eheschliessung* del 3 gennaio 2022). Questa procedura risultata già pendente da alcuni mesi, in quanto la fidanzata del ricorrente non dispone dei necessari documenti (cfr. lettera 18 febbraio 2022). Il matrimonio non può quindi considerarsi imminente. Per di più, nonostante le misure istruttorie, lo stato civile della fidanzata risulta tutt'ora non chiaro. Inoltre, non si riconosce nemmeno una relazione equivalente ad un matrimonio. Si rivela anzitutto che l'interessato con l'inoltro del ricorso, non ha nemmeno accennato all'esistenza della relazione in Svizzera. Il Tribunale è venuto a conoscenza della procedura di preparazione al matrimonio dagli atti di causa. Per di più, si può dedurre che i ricorrenti non convivono avendo due domicili legali differenti. In assenza di una comunione domestica comune non si riconosce come la coppia possa avere una relazione stretta ed effettiva, tenendo inoltre in considerazione che non vi sono figli comuni o altri rapporti di dipendenza. Per questi motivi, nemmeno l'art. 8 CEDU risulta nella fattispecie ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. Il fatto che sia stata avviata una procedura di preparazione al matrimonio è pertanto irrilevante (cfr. sentenza del Tribunale 3684/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.2).

E. 15.6

L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 16.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

D-5387/2020 Pagina 16

E. 16.2

Tale disposizione si applica principalmente ai «*réfugiés de la violence*», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di

violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 16.3

Quo alla situazione nel Kurdistan iracheno, il Tribunale considera che attualmente le provincie di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5). Tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze D- 233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 settembre 2017 consid. 7.4). Così, l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio- familiare (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3). Il senso della necessità quanto all'esistenza di una rete sociale è inteso a scongiurare che l'interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell'impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nell'ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8; anche sentenza del Tribunale D-4974/2020 del 4 dicembre 2020). Questa valutazione risulta tutt'ora attuale (cfr. sentenza E-5646/2021).

D-5387/2020 Pagina 17

E. 16.4

In specie il ricorrente di etnia curda è nato e cresciuto a B._____. Nonostante egli avrebbe fatto valere di aver soggiornato prima dell'espatrio per alcuni mesi a E._____ e a G._____ (cfr. atto SEM A8/17, pt.2.01) rispettivamente a F._____ (cfr. atto SEM A17/24, F139), il suo ultimo indirizzo nel paese d'origine si situava nei pressi di B._____. L'interessato ha pertanto trascorso la maggior parte della sua vita proprio in questa regione. Si aggiunge il fatto che la maggior parte della sua rete socio familiare vive tutt'ora a B._____ (cfr. atto SEM A8/17, pt.3.01). Inoltre, l'insorgente è un giovane uomo che ha frequentato le scuole e appreso una professione. Egli ha infatti lavorato come (...) per circa quattro anni e mezzo prima del suo espatrio, ciò che gli permetteva di mantenersi in modo indipendente (cfr. atto SEM A8/17, pt.1.17.05). La sua esistenza non sarebbe pertanto minacciata oltre al fatto che egli potrebbe ricorrere al sostegno della sopracitata rete

socio-famigliare. Per quanto concerne i problemi psicologici fatti valere in sede ricorsuale, si osserva che questi non sono mai stati corroborati da nessun rapporto medico. In ogni modo la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibile nell'ARK e anche le malattie mentali possono essere trattate adeguatamente (cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-2840/2021 del 10 marzo 2022 e D-6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.4).

E. 16.5

Pertanto, il rientro dell'interessato nel Paese d'origine è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 17

In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 18

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 19.1

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

D-5387/2020 Pagina 18 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 10 febbraio 2022, non sono rimosse spese processuali.

E. 19.2

Altresì, con decisione incidentale del 10 febbraio 2022, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a LAsi ed ha nominato l'avv. Ozan Polatli in qualità di patrocinatore d'ufficio.

E. 19.3

Nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla di regola tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'200.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).

E. 20

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5387/2020 Pagina 19

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.